

## Condizioni speciali di assicurazione per la Tutela Legale per controversie sul rapporto di lavoro degli amministratori e dei dirigenti CS - LAD

### Art. 1 Oggetto dell'assicurazione e fonte normativa

ROLAND tiene indenne le persone assicurate da tutti i costi e onorari di procedure **avanti l'Autorità Giudiziaria o procedure arbitrali, inerenti il rapporto di lavoro** (mandato per gli amministratori; contratto di lavoro individuale per i dirigenti) in essere con l'ente/la società indicato/a in polizza. La copertura opera sia se chiamati a difendersi che per azioni intraprese contro l'ente/la società indicato in polizza.

Alla polizza si applicano le presenti Condizioni Speciali; per quanto non diversamente disciplinato, si applicano le disposizioni del diritto italiano.

### Art. 2 Contraente/Assicurato

La polizza può essere stipulata da una persona fisica o da società/enti. Assicurata può essere esclusivamente la persona fisica. L'Assicurato è l'unico soggetto legittimato ad attivare la garanzia assicurativa. La copertura sussiste solo per controversie inerenti l'esercizio delle attività e funzioni indicate in polizza.

Se il Contraente è un ente o una società, la persona fisica non è più assicurata al verificarsi delle seguenti circostanze:

- l'ente revoca il mandato o l'Assicurato rinuncia all'incarico;
- l'ente risolve il contratto di lavoro individuale o l'Assicurato si dimette.

Tuttavia, la persona fisica potrà beneficiare della copertura assicurativa per le fattispecie sopra indicate e per i sinistri insorti nel periodo in cui risultava assicurata nei termini previsti dall'art. 18.

Le manifestazioni di volontà in merito alla polizza (ad eccezione di quanto previsto al primo

capoverso del presente articolo) spettano esclusivamente al Contraente e a ROLAND.

Le disposizioni del contratto riguardanti il Contraente si applicano conformemente anche alle persone assicurate.

### Art. 3 Cambio di attività

Se il Contraente è una persona fisica, trova applicazione una copertura automatica se durante la vigenza della polizza l'Assicurato:

- modifica la propria attività/funzione presso lo stesso ente/società;
- svolge la stessa attività/funzione ma presso un altro ente/società;
- inizia a svolgere una nuova attività/funzione presso un altro ente/società.

In ogni caso le nuove attività/funzioni devono essere assicurabili dalla polizza e devono essere comunicate per iscritto a ROLAND entro due mesi dal loro inizio.

In mancanza di tale comunicazione, la polizza non opera in caso di vertenze relative allo svolgimento delle attività/funzioni variate.

La copertura per le nuove attività/funzioni inizierà a decorrere dalla data indicata sull'appendice che verrà emessa da ROLAND.

La copertura si estende a sinistri derivanti da un'attività precedentemente assicurata e insorti durante la vigenza del contratto e al massimo entro 12 (dodici) mesi dopo la cessazione dell'attività colpita.

**Art. 4 Libera scelta del legale - domiciliatario - spese assicurate – Media-conciliazione – Negoziazione assistita****Libera scelta del legale**

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un **Avvocato** senza alcun limite territoriale. Qualora l'Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell'autorità competente a decidere del procedimento.

**Domiciliatario**

Sempre nei limiti del massimale di polizza, vengono inoltre garantite per la fase giudiziale le spese di un secondo legale domiciliatario, fino a euro 2.000,00 (o di diverso importo pattuito in polizza) ad esclusione delle spese che rappresentano una duplicazione delle attività già svolte dal primo avvocato.

**Spese assicurate**

Gli indennizzi vengono liquidati in euro. Le spese sostenute in valuta diversa vengono rimesse in euro applicando il cambio in vigore il giorno in cui è stata sostenuta la spesa per la quale si richiede il rimborso.

Con riferimento alle garanzie previste e per i procedimenti assicurati in polizza, nei limiti del massimale previsto in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all'art. 7, ROLAND garantisce i seguenti costi:

**(A) Per la fase giudiziale e arbitrato:**

1. ROLAND liquida i compensi di un **Avvocato**, nei limiti stabiliti in polizza, in applicazione dei parametri forensi previsti o della normativa vigente.

In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo accordo o successiva ratifica di ROLAND dell'adeguatezza dei costi.

2. In caso di vertenze dinanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali.
3. In caso di vertenza instaurata all'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell'Avvocato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
4. Qualora, per qualunque ragione, l'Assicurato decida di revocare il mandato all'Avvocato per incaricare un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato.
5. In caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell'Avvocato, vale analogamente quanto disposto al punto 4.
6. Le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza.
7. Le spese di transazioni preventivamente autorizzate da ROLAND.
8. In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo con ROLAND, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato eventualmente assunte da controparte.
9. Le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di controparte, se l'Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi.
10. A seguito di autorizzazione/ratifica di ROLAND, le spese di un consulente nominato dall'Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui l'Avvocato incaricato reputi tale nomina necessaria a supporto della difesa. Tali spese vengono riconosciute nei limiti della tariffa di riferimento in vigore. In mancanza di

**ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG**  
Sede della società:

Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)  
Handelsregister Köln HRB 2164



**Rappresentanza Generale per l'Italia**

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone

Via F. Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)  
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39  
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it  
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it  
R.E.A. n. 1817212 C.F./P.IVA 05377040968  
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

quest'ultima trova applicazione il D.P.R. n.115/2002 e ss.mm.ii..

11. In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso adeguato del consulente viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
12. Qualora, per qualunque ragione, l'Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarlo un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.
13. In caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente vale analogamente quanto predisposto al punto 12.
14. L'I.V.A. relativa all'attività di Avvocati e Consulenti Tecnici, qualora il Contraente/Assicurato dichiara di non essere autorizzato alla detrazione dell'imposta.
15. Le spese nei procedimenti speciali/d'urgenza di cui al IV° libro del codice di procedura civile (esempio: procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.).
16. Con la previa autorizzazione di ROLAND, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti.
17. Le spese relative alla notificazione di atti.
18. Le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie a ottenere una copia integrale della stessa.
19. Le spese relative al contributo unificato.
20. Qualora la controversia assicurata venga decisa mediante arbitrato, sono garantiti i costi dell'attività di un Avvocato e dell'arbitro direttamente nominati dall'Assicurato nonché la metà del costo per l'attività dell'arbitro nominato di comune accordo dalle parti, salvo diversa

disposizione del lodo arbitrale. Dette spese sono liquidate in ogni caso nei limiti dei parametri ex DM 55/2014 e ss.mm.ii..

21. A seguito di autorizzazione/ratifica di ROLAND, le spese adeguate di un investigatore esterno (non facente parte, cioè, dell'organico del Contraente e/o coassicurato) nominato dall'Assicurato/Avvocato – senza alcun limite territoriale – nel caso in cui l'Avvocato incaricato reputi tale nomina necessaria a supporto della difesa. Quanto sopra vale anche in caso di vertenza instaurata all'estero.

Se in polizza è pattuita l'estensione alla fase stragiudiziale (inclusa la media-conciliazione e la negoziazione assistita), vengono coperte le relative spese purché previste al punto (A) del presente articolo.

#### Media – conciliazione

Se in polizza è pattuita l'estensione alla fase stragiudiziale, per la media-conciliazione vale quanto segue:

- (1) Sono coperte le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii..
- (2) Se il mediatore si avvale di un suo consulente, ROLAND si fa carico fino al 50% del relativo compenso.
- (3) In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii..
- (4) Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG  
Sede della società:

Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)  
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone

Via F. Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)  
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39  
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it  
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it  
R.E.A. n. 1817212 C.F./P.IVA 05377040968  
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.

#### Negoziazione assistita

Se in polizza è pattuita l'estensione alla fase stragiudiziale, ROLAND riconosce le spese sostenute in caso di negoziazione assistita di cui al Decreto Legge 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014 (e ss.mm.ii.).

#### Art. 5 Sinistro - Insorgenza del sinistro – sinistro unico

(1)

Si intende quale sinistro la vertenza per la quale viene prestata la garanzia di polizza.

(2)

Il sinistro deve insorgere tra la data di efficacia e quella di cessazione della polizza.

(3)

Il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia iniziato o avrebbe iniziato a violare disposizioni contrattuali o di legge.

(4)

In caso di più violazioni è determinante la prima violazione causalmente adeguata al verificarsi del sinistro.

(5)

Sussiste copertura assicurativa per quei sinistri riconducibili a manifestazioni di volontà e/o atti che risultano essere stati svolti oltre un anno prima della decorrenza della polizza.

Nel caso di inclusione di nuove persone assicurate, il termine di un anno si considera dal giorno di inclusione in polizza.

#### Art. 6 Esclusioni

La garanzia assicurativa non è operativa per le seguenti fattispecie:

a) Qualora nei confronti degli assicurati venga promossa un'azione di responsabilità per

risarcire un danno patrimoniale sulla base di prescrizioni normative relative alla responsabilità civile o amministrativa.

- b) Vertenze conseguenti a insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive.
- c) Vertenze derivanti da violazioni dei diritti d'autore, brevetto, marchio, proprietà intellettuale o esclusiva e diritto dei cartelli o concorrenza sleale.
- d) Vertenze derivanti da violazioni dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali).
- e) Sinistri che l'Assicurato ha causato con dolo accertato in qualsiasi modo (art. 1900 Cod. Civ.). In questo caso, solo l'Assicurato è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali già corrisposti.
- f) Vertenze dinanzi a Corti Costituzionali e a qualsiasi Corte Internazionale.
- g) Vertenze con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG e con le società del gruppo.
- h) Sinistri e procedimenti riguardanti il possesso, la proprietà o conduzione di veicoli viaggianti su terra sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile; sono altresì escluse le vertenze inerenti alla conduzione, il possesso o la proprietà di imbarcazioni o aeromobili.
- i) Fatta salva ogni altra previsione contrattuale, la garanzia assicurativa sussiste nella misura in cui e fintanto che la prestazione della stessa non sia vietata all'assicuratore da norme di legge estere. Per il caso in cui, in base a questa regolamentazione, persone, filiali o società partecipate assicurate non abbiano diritto alla garanzia assicurativa e il Contraente le manlevi dai costi sostenuti di conseguenza, la garanzia assicurativa comprende il rimborso di tali costi

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG  
Sede della società:

Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)  
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone

Via F. Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)  
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39  
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it  
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it  
R.E.A. n. 1817212 C.F./P.IVA 05377040968  
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

sostenuti dal Contraente fino alla misura massima delle spese assicurate.

#### Art. 7 Costi non assicurati

ROLAND non riconosce:

- a) i costi assunti dal Contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
- b) le franchigie e gli scoperti pattuiti in polizza;
- c) la ritenuta d'acconto da versarsi a cura del sostituto d'imposta in quanto ROLAND non riveste tale figura nel rapporto fra Contraente/Assicurato e professionista incaricato;
- d) nei casi di procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione all'estero, i costi dell'eventuale consulente nominato dall'organismo competente;
- e) il pagamento di sanzioni, ammende e pene pecuniarie di qualsiasi natura; le spese per la custodia di cose.

#### Art. 8 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio

(1)  
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza e sussiste per i sinistri insorti tre mesi dal primo giorno di validità della polizza.

(2)  
Ai sensi dell'art. 1901, comma 1, Cod. Civ., se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.

(3)  
Se, alle scadenze convenute, il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all'art. 1901, comma 2, Cod. Civ., l'assicurazione resta sospesa

dalle ore 24 (ventiquattro) del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento.

(4)  
Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza dell'ultimo premio annuo o dell'ultima rata, se ROLAND, in caso di mancato pagamento dell'ultimo premio annuo o dell'ultima rata, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza (art. 1901, comma 3, Cod. Civ.), salvo diversi accordi.

(5)  
In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro il termine pattuito.

(6)  
Nell'ipotesi di parziale pagamento, in caso di sinistro, ROLAND decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente.

Con il pagamento di quanto dovuto entro l'anno assicurativo di competenza o nel termine pattuito, il Contraente ripristina il suo diritto all'intera prestazione assicurativa.

(7)  
Se alla scadenza pattuita il Contraente non paga il premio intero dovuto, ROLAND sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto. In caso di pagamento parziale si applicheranno le disposizioni di cui al punto (6) di cui sopra.

#### Art. 9 Durata e proroga del contratto di assicurazione

Se non diversamente pattuito, il contratto ha durata annuale e si proroga tacitamente di anno in anno in mancanza di disdetta che deve essere inviata al destinatario almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG  
Sede della società:

Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)  
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone

Via F. Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)  
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39  
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it  
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it  
R.E.A. n. 1817212 C.F./P.IVA 05377040968  
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

La disdetta deve avvenire esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC). Ogni altra forma di disdetta si considera senza effetto.

#### Art. 10 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso

(1)

a) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente persona fisica, di una delle seguenti fattispecie: decesso, interdizione o inabilitazione.

b) Se il Contraente è una persona giuridica, in caso di dichiarazione di fallimento o dell'apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria nei suoi confronti, il contratto si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di ROLAND. Se la procedura concorsuale riguarda una coassicurata, quest'ultima viene esclusa dalla copertura dalla data di apertura della procedura stessa, salvo diversa valutazione di ROLAND.

c) In caso di liquidazione volontaria del Contraente e/o delle società/enti coassicurati, il Contraente deve avvertire per iscritto ROLAND entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta delibera. Di seguito ROLAND, ai sensi dell'art. 1898 del Cod. Civ., valuterà l'aggravio del rischio e l'eventuale prosecuzione del contratto.

d) Nei casi di risoluzione/recesso previsti dal presente articolo, esclusivamente per le persone giuridiche/enti, le azioni in corso proseguono fino all'esaurimento del relativo grado di giudizio mentre quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di ROLAND da ogni ulteriore prestazione. Per le persone fisiche, le azioni in corso e quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di ROLAND da ogni ulteriore prestazione. Vengono comunque indennizzate le spese legali maturate al momento del verificarsi della risoluzione/recesso del contratto.

(2)

Se l'oggetto dell'assicurazione viene a mancare del tutto o in parte - per motivi diversi dalla previsione del punto (1) - verrà meno la copertura assicurativa per l'oggetto cessato, se non diversamente pattuito. Se ROLAND viene a conoscenza del venir meno dell'oggetto dell'assicurazione dopo più di due mesi dall'evento, le spetta comunque il premio nella sua totalità fino al momento dell'avvenuta conoscenza.

Se ROLAND viene invece a conoscenza del venir meno dell'oggetto dell'assicurazione entro i due mesi dall'evento, al Contraente spetta il rimborso del premio al netto dell'imposta assicurativa.

#### Art. 11 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio

(1)

Dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti del Contraente durante la negoziazione, la conclusione o durante la vigenza della polizza, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di ROLAND o l'ammontare del premio, possono portare - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ. - alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, oppure allo scioglimento del contratto.

(2)

Ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ., il Contraente è obbligato a dare immediato avviso a ROLAND di ogni aggravamento del rischio.

(3)

Una volta a conoscenza di un fatto/una circostanza che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, ROLAND ha la facoltà di richiedere modifiche al contratto, anche con effetto retroattivo.

Il contratto si scioglie ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898 Cod. Civ. qualora il Contraente, una volta ricevuta la comunicazione da parte di ROLAND, non intenda accettare la proposta di modifica, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

Sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898, ultimo comma, secondo periodo, Cod. Civ., in

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG  
Sede della società:

Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)  
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone

Via F. Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)  
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39  
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it  
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it  
R.E.A. n. 1817212 C.F./P.IVA 05377040968  
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

caso di sinistro, ROLAND ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato il fatto/la circostanza in modo esatto e completo prima della conoscenza del fatto/circostanza relativi all'aggravamento del rischio.

(4)

Se dopo la conclusione del contratto si verifica un evento che giustifica un premio minore rispetto a quello pattuito, il Contraente può richiedere una diminuzione del premio dal momento del verificarsi di tale evento. Se il Contraente denuncia la circostanza oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito solo dal momento del ricevimento della denuncia.

(5)

Fermo quanto stabilito ai punti (1), (2), (3) e (4), ROLAND resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l'inesattezza o l'omissione delle informazioni non sono dovute a suo dolo o colpa grave.

#### Art. 12 Variabilità del premio di assicurazione

(1)

Se il premio annuale di polizza è calcolato sulla base di parametri variabili (es.: n. persone e/o attività assicurate ecc.), il Contraente dovrà fornire i relativi dati entro un mese dalla data di scadenza. Conseguentemente il premio di rinnovo potrà subire un adeguamento.

Su richiesta di ROLAND, il Contraente fornisce i documenti che attestano i dati comunicati per l'aggiornamento del premio.

(2)

Se il Contraente non adempie a quanto indicato al punto (1), o fornisce le indicazioni richieste in modo incompleto o inesatto, ROLAND - in caso di sinistro - ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato quanto richiesto in modo esatto e completo.

Trova comunque applicazione quanto previsto dall'art. 11.

#### Art. 13 Massimale

ROLAND si espone per ogni sinistro fino al massimale indicato in polizza. Tale principio trova applicazione anche quando ROLAND, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. Inoltre, in caso di una o più reali o presunte violazioni collegate temporalmente e/o causalmente, che abbiano dato origine a un sinistro unico, il massimale a disposizione sarà sempre unico.

#### Art. 14 Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro e nomina dell'Avvocato

(1)

In deroga all'art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a ROLAND, anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.

La denuncia scritta, che può pervenire anche dall'Avvocato difensore, deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

Inoltre, deve trasmettere a ROLAND copia di qualsiasi atto giudiziario a lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.

Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall'Avvocato difensore.

L'inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.

Il termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ., decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'Assicurato, generando così spese legali.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG  
Sede della società:

Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)  
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone

Via F. Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)  
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39  
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it  
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it  
R.E.A. n. 1817212 C.F./P.IVA 05377040968  
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare, al momento della denuncia del sinistro, l'esistenza di altre polizze di Tutela Legale.

(2)  
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, il Contraente/Assicurato può comunicare a ROLAND il nominativo di un Avvocato liberamente scelto senza alcun limite territoriale (come previsto dall'art. 4) cui affidare la tutela dei propri diritti, fermo restando quanto stabilito all'art. 4.

Se l'Assicurato non usufruisce del suo diritto di nomina del legale di fiducia, sarà ROLAND - su richiesta dell'Assicurato - a segnalare un Avvocato. Anche in tal caso, sarà sempre il Contraente/Assicurato a conferire mandato al legale.

In nessun caso ROLAND risponde per l'attività di legali e consulenti in qualsiasi modo segnalati/incaricati.

#### Art.15 Gestione del sinistro

(1)  
ROLAND conferma per iscritto la misura della prestazione assicurativa per il sinistro.

(2)  
Nell'ambito delle garanzie prestate dalla polizza, la pratica verrà affidata direttamente all'Avvocato liberamente scelto dall'Assicurato ai sensi dell'articolo 4.

La copertura per la fase giudiziale viene garantita senza previa valutazione della probabilità di successo.

(3)  
Se pattuita l'estensione alla fase stragiudiziale, dopo il ricevimento della denuncia del sinistro e su richiesta dell'Assicurato, ROLAND, da sola o avvalendosi di uno specialista da essa incaricato, tenta di risolvere in modo bonario la controversia. Se il tentativo di componimento bonario non ha esito positivo o la soluzione prospettata non viene accettata dall'Assicurato per fondati motivi, ROLAND autorizzerà/ratificherà l'instaurazione del

relativo procedimento senza previa valutazione della probabilità di successo.

(4)  
Esaurito il primo grado, per i procedimenti assicurati in polizza la garanzia assicurativa viene prestata in ogni caso per i successivi gradi di giudizio, senza previa valutazione da parte di ROLAND della probabilità di successo.

La copertura assicurativa decade con effetto retroattivo se, tramite sentenza passata in giudicato o esplicito riconoscimento da parte dell'Assicurato, viene accertata la violazione volontaria di obblighi che abbia generato un danno patrimoniale.

In questo caso solo l'Assicurato è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali già corrisposti.

(5)  
Il conferimento di incarico al consulente tecnico di parte deve essere autorizzato/ratificato da ROLAND.

(6)  
In caso di prestazione della garanzia l'Assicurato dovrà:

a) collaborare attivamente con il professionista incaricato della tutela dei suoi diritti informandolo in modo completo e veritiero sulla situazione, indicandogli tutti i mezzi di prova, tutte le informazioni e fornendo tutta la documentazione necessaria;

b) fornire a ROLAND, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica, chiedendo eventualmente anche al professionista incaricato di procedere in tal senso;

c) a meno che i suoi interessi non vengano compromessi dovrà:

- prima di adire l'Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari che possano in fatto o in diritto influire sul procedimento giudiziario da intentare;
- evitare di porre in essere comportamenti che potrebbero aumentare le spese o



rendere più difficile la loro rifusione da parte dell'avversario.

(7)

L'Assicurato segue le eventuali raccomandazioni di ROLAND e le comunica ai professionisti incaricati.

(8)

ROLAND presta comunque la copertura se la violazione degli obblighi di cui sopra non è causata da dolo. In caso di violazione per dolo, ROLAND resta obbligata qualora la violazione non le abbia causato un pregiudizio.

(9)

Le prestazioni assicurative della polizza possono essere cedute soltanto con il consenso scritto di ROLAND.

ROLAND, ai sensi degli artt. 1201, 1203 e 1916 Cod. Civ., è surrogata, fino alla concorrenza dell'importo corrisposto, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi.

L'Assicurato è tenuto, su richiesta di ROLAND, a consegnare tutta la documentazione necessaria e a esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.

(10)

Ai sensi dell'art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e ROLAND circa la gestione del sinistro o in caso di conflitti di interessi, la controversia potrà essere devoluta a un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.

d) L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente.

e) Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a sue spese, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione.

f) I costi di cui al precedente punto b) verranno rimborsati da ROLAND in caso di sua

soccombenza nel procedimento arbitrale di cui sopra.

(11)

Se l'Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della comunicazione della misura della prestazione da parte di ROLAND e se per tale motivo vengono causate delle spese, ROLAND riconosce solo quelle che avrebbe rifiuto in caso di conferma antecedente alle iniziative intraprese.

#### Art. 16 Riscossione di somme di denaro

(1)

Gli importi corrisposti dalla controparte a titolo di capitale, risarcimento del danno e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato.

(2)

L'Assicurato dovrà invece rimborsare a ROLAND le somme a titolo di spese legali da quest'ultima anticipate e recuperate dalla controparte, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di recupero.

#### Art. 17 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno da ogni pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o ROLAND possono recedere dalla polizza esclusivamente mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni. Ogni altra forma di disdetta si considera senza effetto.

In questo caso, il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio - al netto dell'imposta assicurativa - per il periodo d'assicurazione non ancora trascorso.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:

Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)  
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone

Via F. Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)  
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39  
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it  
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it  
R.E.A. n. 1817212 C.F./P.IVA 05377040968  
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

#### **Art. 18 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto**

La copertura assicurativa sussiste per i sinistri insorti durante la validità della polizza ROLAND e denunciati a ROLAND entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza. Se la polizza ha una durata complessiva superiore a tre anni, il periodo di cui sopra si estende a 36 (trentasei) mesi dalla cessazione del contratto.

#### **Art. 19 Ambito di validità territoriale**

Sussiste copertura assicurativa per sinistri per i quali è data competenza giurisdizionale nei territori pattuiti in polizza.

#### **Art. 20 Indicizzazione - adeguamento dei massimali, degli indennizzi e dei premi**

(1)

Se previsto in polizza, il massimale, le indennità e i premi di polizza vengono determinati in base all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT, secondo i criteri che seguono:

- a) base per l'adeguamento durante l'anno sarà l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza annuale il massimale, le indennità e i premi verranno aumentati o diminuiti in proporzione all'indice ISTAT;
- c) gli aumenti/le diminuzioni avranno validità dalla data di decorrenza della rata annuale di premio.

(2)

Se, in seguito a una modifica dell'indicizzazione il massimale, le indennità o i premi dovessero raddoppiare (rispetto agli importi inizialmente stabiliti) sia il Contraente che ROLAND possono rinunciare all'adeguamento della polizza. In questo caso, valgono per il massimale, per le indennità e per i premi gli importi calcolati in base all'ultimo adeguamento avvenuto.

(3)

In caso di ritardo o interruzione della pubblicazione dell'indice, ROLAND propone un adeguamento corrispondente alle modificazioni dei prezzi generali e alle variazioni conosciute dall'ultimo adeguamento avvenuto. Il Contraente ha tuttavia la facoltà di rinunciare all'adattamento proposto.

#### **Art. 21 Oneri fiscali**

Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se sono stati anticipati da ROLAND.

#### **Art. 22 Modifiche al contratto d'assicurazione**

La polizza può essere modificata solamente per iscritto.

In caso di emissione di appendice, quanto in essa previsto si applica dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di efficacia indicato nell'appendice stessa. In caso di sinistro, il contenuto della appendice trova applicazione relativamente ai sinistri insorti dopo la data di effetto dell'appendice.

#### **Art. 23 Ordinamenti giuridici esteri**

Se non diversamente pattuito, la copertura assicurativa si estende alle fattispecie previste dalle normative estere, per quanto queste ultime siano corrispondenti alla normativa italiana oggetto della copertura della presente polizza.

#### **Art. 24 Clausola in presenza di intermediario**

Se il Contraente ha affidato la gestione del contratto a un Intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del R.U.I., così come richiamato in polizza, e che abbia un accordo di collaborazione in vigore con ROLAND trova applicazione quanto segue:

tutta la gestione del contratto è affidata all'Intermediario, salvo relativa clausola di precisazione inserita in polizza e approvata per iscritto dalle parti. Comunicazioni dell'Assicurato si danno per conosciute a ROLAND quando sono

**ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG**  
Sede della società:

Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)  
Handelsregister Köln HRB 2164



**Rappresentanza Generale per l'Italia**

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone

Via F. Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)  
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39  
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it  
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it  
R.E.A. n. 1817212 C.F./P.IVA 05377040968  
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

pervenute all'Intermediario. Quest'ultimo è obbligato alla loro immediata trasmissione a ROLAND.

Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell'Assicurato volte a determinare, concludere, modificare l'ambito di copertura della polizza o riguardanti obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro, valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente a ROLAND. Se, durante la vigenza del contratto, il Contraente dovesse revocare l'incarico della gestione assicurativa all'Intermediario indicato in polizza, la gestione del contratto potrà continuare purché venga fornito regolare incarico sottoscritto dal Contraente e che il nuovo Intermediario abbia un accordo di collaborazione con ROLAND.

Nel caso di cessazione del contratto assicurativo, nell'ipotesi di revoca dell'incarico all'Intermediario indicato in polizza, la gestione e denuncia di eventuali sinistri potrà continuare con il nuovo Intermediario, anche se non ha un accordo di collaborazione, purché venga trasmesso a ROLAND l'incarico sottoscritto dal Contraente.

#### Art. 25 Clausola di continuità

Se il contratto subentra senza soluzione di continuità temporale a un'altra polizza di Tutela Legale stipulata a favore del Contraente/società e/o ente coassicurato/assicurato trova applicazione quanto segue:

la copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la compagnia indicata nella polizza ROLAND e dei quali il Contraente venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente assicuratore, senza applicazione di alcuna carenza contrattuale in deroga all'art 8 (1).

Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

1. la polizza ROLAND abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione la polizza del precedente assicuratore, indicato nella polizza ROLAND;

2. il sinistro venga obbligatoriamente denunciato a ROLAND entro la durata della polizza ROLAND;

3. L'Assicuratore precedente indicato nella polizza ROLAND abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;

4. L'Assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente.

Di conseguenza, ROLAND avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della polizza ROLAND, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di ROLAND.

Nel caso in cui la polizza precedente preveda continuità con altre polizze, si intende adempiuto quanto previsto al punto 1.

I punti 3 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto o se il precedente contratto non prevede alcun periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del contratto.

Il contraente si obbliga a fornire a ROLAND, in sede della richiesta d'offerta, le seguenti informazioni:

- nominativo della Compagnia precedente;
- numero di polizza;
- condizioni che regolano il precedente contratto ed eventuali appendici;
- situazione dei sinistri denunciati/liquidati/riservati/respinti/chiusi senza seguito degli ultimi tre anni, suddivisi per tipologia.

In mancanza di tali informazioni trova applicazione quanto indicato all'art. 11 (1), (3) e (5).

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG  
Sede della società:

Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)  
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone

Via F. Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)  
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39  
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it  
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it  
R.E.A. n. 1817212 C.F./P.IVA 05377040968  
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

#### Art. 26 Continuità con altre polizze ROLAND

Nel caso in cui il nuovo contratto subentri senza soluzione di continuità temporale a un'altra polizza stipulata con ROLAND a favore del Contraente/società e/o ente coassicurato/assicurato trova applicazione quanto segue:

Il contratto dà continuità di copertura alla polizza stipulata con ROLAND.

Quanto sopra a condizione che la persona assicurata risulti esserlo sia con la nuova polizza ROLAND che con quella precedente e che il sinistro colpisca una garanzia assicurata sia con la nuova polizza sia con quella/e precedente/i.

In questi casi, si applicano le condizioni in vigore al momento della denuncia del sinistro senza alcuna carenza contrattuale in deroga all'art. 8 (1).

Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nel caso in cui un assicurato beneficiario di polizza ROLAND possa usufruire di un'altra polizza già in essere con ROLAND.

#### Art. 27 Clausola di salvaguardia

Nel caso di aggiornamento delle condizioni, con modifiche del contenuto, che non generano un sovrappremio, le stesse avranno efficacia dalla data della loro pubblicazione e varrà quanto segue:

- qualora il contenuto delle nuove condizioni fosse più favorevole per la gestione di un sinistro e/o del contratto in generale, ROLAND applicherà le nuove condizioni;
- qualora il contenuto delle precedenti condizioni fosse più favorevole per la gestione di un sinistro e/o del contratto in generale, ROLAND applicherà le vecchie condizioni.

Quanto sopra vale anche nel caso in cui i documenti contrattuali dovessero riportare il vecchio normativo.

Quanto sopra vale esclusivamente per i sinistri denunciati dalla data di efficacia delle nuove condizioni.

#### Art. 28 Foro competente

Foro competente per decidere le controversie relative all'applicazione della polizza è esclusivamente quello di Milano. Qualora il Contraente sia un consumatore come definito dal Codice del Consumo, il foro competente sarà quello di residenza del Contraente.

**ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG**  
Sede della società:

Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)  
Handelsregister Köln HRB 2164



**Rappresentanza Generale per l'Italia**

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone

Via F. Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)  
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39  
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it  
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it  
R.E.A. n. 1817212 C.F./P.IVA 05377040968  
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS